

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0351/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Beneficiari
- Art. 3 Regime di aiuto e programmazione comunitaria
- Art. 4 Intensità dell'aiuto

CAPO II
CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DI
CUI ALL'ARTICOLO 89, COMMA 2, DELLA LEGGE

- Art. 5 Iniziative finanziabili
- Art. 6 Procedimento contributivo
- Art. 7 Criteri di priorità e modalità per il riparto delle risorse ai Comuni ai fini della concessione del contributo regionale
- Art. 8 Vincolo di destinazione

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 9 Norma transitoria
- Art. 10 Rinvii
- Art. 11 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito denominata legge.

2. Il presente regolamento disciplina i criteri di priorità e le modalità di riparto delle risorse necessarie alla concessione ed erogazione, per il tramite dei Comuni, del contributo di cui all'articolo 89, comma 2, della legge.

3. Il presente regolamento disciplina, altresì, ai fini del rispetto della regola “de minimis” e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le modalità per la concessione, da parte dei Comuni, di un contributo destinato agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici censiti ai sensi dell'articolo 87 della legge, al fine di riqualificare il tessuto urbano, rivitalizzare e incentivare la rete commerciale sul territorio regionale.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Beneficiano dei contributi di cui all'articolo 1, i proprietari dei locali storici o gli aventi diritto che presentano al Comune, ove previsto, progetti di tutela, restauro e valorizzazione dei locali medesimi secondo quanto indicato dall'articolo 88 della legge, con riferimento ai beni inventariati ai sensi dell'articolo 87, comma 2, della legge, di seguito denominati progetti.

Art. 3 (Regime di aiuto e programmazione comunitaria)

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ai beneficiari non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo è determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dai beneficiari.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono esclusi dagli aiuti “de minimis” i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.

4. L'allegato A è aggiornato per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Ai fini del riscontro del rispetto della regola "de minimis", i beneficiari allegano alla domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal proprietario del locale storico o dall'avente diritto, attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. La medesima dichiarazione è, altresì, presentata alla Direzione centrale attività produttive dal Comune, con la nota informativa di cui all'articolo 7, comma 1.

6. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con altre forme di aiuto o contributo pubblico, relativamente agli stessi costi ammissibili, derivanti da altre disposizioni normative regionali, statali e comunitarie, se il cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore ai massimali previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006.

7. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in caso di emanazione di bandi per regimi di aiuto sulla promozione degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.

8. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 7, di carattere puramente formale e amministrativo e che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune.

9. In caso di modifiche diverse da quelle previste dal comma 8, il bando è soggetto a procedura di notifica, fatta salva l'applicabilità di pertinenti regimi di esenzione o "de minimis".

Art. 4

(Intensità dell'aiuto)

1. I Comuni possono concedere un contributo fino a un massimo del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta dai proprietari dei locali storici o dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, della legge.

2. L'Amministrazione regionale concorre, indipendentemente dalla concessione del contributo da parte dei Comuni e per il tramite dei Comuni medesimi, con un contributo sino al 30 per cento della spesa ammissibile effettivamente

sostenuta dai proprietari dei locali storici o dagli aventi diritto, ripartito secondo i criteri di priorità stabiliti all'articolo 7.

CAPO II CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 89, COMMA 2, DELLA LEGGE

Art. 5 *(Iniziativa finanziabili)*

1. Sono finanziabili, in un'ottica di conservazione tipologica dei materiali originari e della composizione architettonica degli edifici, i seguenti progetti:

- a) interventi di manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia e dei locali storici;
- b) interventi di restauro conservativo di finiture architettoniche e di apparati decorativi;
- c) interventi per l'adeguamento di impianti alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, ambiente, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché per il relativo collaudo e per la realizzazione di opere strettamente connesse alla salvaguardia dei locali storici;
- d) interventi di restauro di arredi e attrezzature inventariati ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera b), della legge;
- e) interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, ambiente, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, sono altresì ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 *(Procedimento contributivo)*

1. L'Amministrazione regionale, in seguito alla valutazione dei dati risultanti dal censimento di cui all'articolo 87 della legge e dalle successive revisioni annuali, comunica ai Comuni il numero dei locali storici presenti sul territorio.

2. In caso di presenza di due o più locali storici sul proprio territorio, i Comuni predispongono bandi per la selezione dei progetti ai fini della concessione del contributo.

3. I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano domanda di contributo al Comune nel quale è ubicato il locale medesimo, prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono. La domanda è corredata, in particolare, dalla seguente documentazione:

- a) ove previsto, progetto di cui all'articolo 88, comma 1, della legge;
- b) preventivo dettagliato di spesa;
- c) dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna a osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché a osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del d.p.r. 445/2000, attestante, in particolare, che il soggetto richiedente:
 - 1) non è in stato di fallimento e non è sottoposto ad altra procedura concorsuale, conclusa o in corso;
 - 2) ha richiesto ovvero non ha richiesto aiuti "de minimis" o altri aiuti pubblici durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Tale dichiarazione va presentata in forma sintetica;
 - 3) rispetta il divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 3, comma 6 ;
 - 4) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - 5) rispetta il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - 6) possiede i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - 7) è proprietario o ha la disponibilità del bene immobile oggetto dell'intervento e, ove necessario, dispone dell'assenso del proprietario alla realizzazione dell'iniziativa.

4. I Comuni valutano le domande presentate e predispongono la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) importo del progetto:
 - 1) da 10 mila euro a 30 mila euro: 5 punti;
 - 2) da 30.001 a 60 mila euro: 10 punti;
 - 3) da 60.001 a 90 mila euro: 15 punti;
 - 4) da 90.001 a 120 mila euro: 25 punti;
 - 5) oltre i 120 mila euro: 30 punti;
- b) anzianità del locale storico:
 - 1) da 60 a 80 anni: 10 punti;
 - 2) da 81 a 100 anni: 20 punti;
 - 3) da 101 a 120 anni: 30 punti;
 - 4) oltre i 120 anni: 40 punti;
- c) criteri stabiliti dai Comuni: massimo 30 punti.

5. I Comuni approvano, ove previsto, i progetti e rilasciano, ai proprietari dei locali storici o agli aventi diritto il provvedimento abilitativo previsto per la

realizzazione degli interventi. Nel caso di locali dichiarati di interesse storico o artistico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 2 e 3, della legge.

6. I Comuni, all'atto del rilascio del provvedimento abilitativo possono concedere un contributo sulle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e ne danno comunicazione all'Amministrazione regionale nelle forme previste dall'articolo 7, comma 1.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4, della legge, i Comuni verificano in ogni caso la conformità degli interventi realizzati con quelli oggetto di contributo.

8. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettere c) e d), è causa di decadenza dalla concessione del contributo.

9. I Comuni danno comunicazione dei criteri determinati ai sensi del comma 4, lettera c), all'Amministrazione regionale e dell'avvio dei bandi. La chiusura dei bandi medesimi deve in ogni caso intervenire non oltre il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 7

(Criteri di priorità e modalità per il riparto delle risorse ai Comuni ai fini della concessione del contributo regionale)

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Comuni presentano domanda di accesso alle risorse ai fini del contributo regionale previsto dall'articolo 4, comma 2, alla Direzione centrale attività produttive – Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario. I Comuni allegano alla domanda la graduatoria definitiva dei beneficiari, il numero dei progetti ammissibili a contributo, la dichiarazione dell'eventuale percentuale di contributo comunale e l'importo delle spese oggetto del contributo. Ogni progetto allegato alla domanda, è corredato da una dettagliata relazione illustrativa.

2. Per consentire il massimo utilizzo delle risorse, i Comuni presentano la domanda di accesso al contributo regionale sulla base dei dati dell'ultimo censimento dei locali storici concluso entro il 31 marzo di ogni anno.

3. L'Amministrazione regionale ripartisce ai Comuni le risorse destinate alla concessione del contributo regionale sulla base di una graduatoria, compilata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) numero di progetti di tutela e valorizzazione presentati:
 - 1) da 1 a 5: 10 punti;
 - 2) da 6 a 10: 20 punti;
 - 3) oltre 10: 30 punti;
- b) numero dei locali storici risultante dai dati dell'ultimo censimento:
 - 1) fino a 10: 5 punti;
 - 2) da 11 a 20: 10 punti;

- 3) da 21 a 40: 15 punti;
- 4) oltre 40: 20 punti.

4. L'intensità del contributo ai beneficiari, in ogni caso non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, è determinata sulla base delle risorse disponibili e del fabbisogno complessivo manifestato.

5. A graduatoria approvata, su richiesta del Comune interessato, l'Amministrazione regionale procede all'erogazione anticipata delle risorse nella percentuale del 50 per cento. Il restante 50 per cento delle risorse, con riferimento a ogni singolo contributo, è erogato a conclusione dei progetti e in seguito a presentazione della dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, attestante che i progetti oggetto di contributo sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione.

6. I Comuni possono disporre delle risorse eventualmente non utilizzate nell'anno in cui le stesse sono state concesse, per finanziare le graduatorie formulate sulla base dei bandi successivi. Trascorsi due anni dall'erogazione, le risorse inutilizzate dai Comuni sono restituite all'Amministrazione regionale.

7. L'Amministrazione regionale concede le risorse nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio e correlate ai patti di stabilità e crescita.

Art. 8

(Vincolo di destinazione)

1. In deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000 e ai sensi dell'articolo 90 della legge regionale 29/2005, i locali storici sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i beneficiari inviano al Comune ove è ubicato il locale storico una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il rispetto del vincolo di destinazione. I Comuni possono procedere a ispezioni e controlli.

3. In caso di violazione del rispetto del vincolo di destinazione, il contributo è revocato, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9

(Norma transitoria)

1. In deroga agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, e in sede di prima applicazione del presente regolamento, i Comuni presentano la domanda di accesso alle risorse ai fini della concessione del contributo regionale entro il 23 novembre 2007. Nella domanda i Comuni dichiarano il numero dei locali storici risultanti dalla prima rilevazione deliberata entro il 30 settembre 2007 ai sensi dell'articolo 87, comma 3, della legge, come modificato dall'articolo 16, comma 2, della legge 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo).

2. In deroga all'articolo 7, comma 3, e in sede di prima applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione regionale effettua il primo riparto delle risorse ai Comuni in base al numero dei locali storici risultanti ai sensi del comma 1.

3. I Comuni sulla base delle risorse concesse, provvedono successivamente a emanare i bandi di cui all'articolo 6.

4. Sulla base dei bandi effettuati ai sensi del comma 3 e delle relative risultanze viene disposta dall'Amministrazione regionale la graduatoria definitiva.

Art. 10

(Rinvii)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e della legge regionale 29/2005.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(Riferito all'articolo 3, comma 3)

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi

altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.